

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI CANI RANDAGI  
PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE  
Periodo 01/01/2023 - 31/12/2026  
CODICE CIG: Z4438800A4

CAPITOLATO SPECIALE

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Oggetto del presente disciplinare è il servizio finalizzato al controllo ed alla prevenzione del randagismo nell'ambito del territorio del Comune di Tresignana (FE), ai sensi della legge-quadro n. 281 del 14.08.1991 e sue modifiche ed integrazioni, e della legge regionale della Emilia Romagna n. 27 del 07.04.2000.

**ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

1. L'appalto avrà la durata di anni quattro, decorrente dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2026.

**ART.3 - IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'importo complessivo presunto dell'appalto per il periodo 01/01/2023-31/12/2026 è pari a € 29.880,00 oltre l'IVA al 22% è così determinato:

- Spazio ricettivo richiesto per un numero stimato di 5 cani:
  - n. 2 a € 220,00/cad/mese (2 x 220,00 x 12) = costo annuo €. 5.280,00
- Costo giornaliero da applicarsi per singolo cane da contabilizzare in ogni modo fino al n. massimo di 4 cani
  - €. 1,50/cane/gg (1,50 x 4 x 365) = costo annuo €. 2.190,00;
- Costo totale € (5.280,00 + 2.190,00) x 4 = € 29.880,00

**ART. 4 - MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'attività oggetto dell'appalto prevede la gestione dei seguenti servizi:
- affidamento del servizio di recupero, custodia e cura dei cani randagi o vaganti incustoditi e/o rinuncianti del Comune di Tresignana;
  - servizio di cattura dei cani randagi presenti sul territorio comunale a fronte di segnalazione e disposizione impartita dagli Organi Competenti. Detto servizio dovrà essere effettuato entro il tempo massimo di ore due dal ricevimento anche telefonico della segnalazione e/o disposizione ricevuta dagli Organi Competenti ed a tal proposito, il gestore dovrà garantire una specifica reperibilità telefonica per 24 ore al giorno nell'arco di tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi. Nei casi in cui, per ragioni di pubblica sicurezza, sia richiesto un intervento di cattura urgente da parte di una qualsiasi forza di polizia ed in particolar modo in giornate festive o in orari di chiusura dei pubblici uffici comunali, il gestore del "Centro" è autorizzato al ricovero dell'animale catturato, con l'impegno di darne poi tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale preposto. Presentandosi la necessità di provvedere alla cattura di cani particolarmente pericolosi, il gestore dovrà essere in possesso del porto d'armi e di specifica autorizzazione rilasciata dalla Questura affinché, al bisogno e sotto la stretta sorveglianza dei Servizi Veterinari della Azienda USL territorialmente competente, sia in grado di provvedere alla cattura dei cani utilizzando il fucile lancia siringhe per la somministrazione di anestetico;
  - trasporto dei cani catturati al canile con l'ausilio di automezzo specificatamente attrezzato ed autorizzato dai Servizi Veterinari territorialmente competenti;
  - custodia e mantenimento dei cani ricoverati presso idonea struttura di proprietà dell'appaltatore;
  - interventi e cure sanitarie ordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e

sanitario degli animali ivi custoditi. A tal proposito, l'appaltatore dovrà provvedere, tramite l'apporto professionale di proprio Medico Veterinario, ad effettuare le vaccinazioni periodiche, le sverminazioni, le sterilizzazioni delle femmine, l'applicazione dei micro chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe canina;

- interventi sanitari straordinari (suture, interventi chirurgici, ecc.);
- gestione amministrativa connessa alle ammissioni e dimissioni, anagrafe dei cani ricoverati e comunicazione ad Enti e soggetti interessati;
- ordinaria e straordinaria necessità sanitaria, veterinaria, farmacologica (visite e cure veterinarie, interventi chirurgici, eventuale trasporto e ricovero in strutture sanitarie specializzate etc.), le spese relative al servizio di soccorso, cura e degenza degli animali traumatizzati o malati;

2. Il Comune di Tresignana si riserva di disciplinare le rinunce di proprietà dei cani non randagi prescrivendo il pagamento di una quota forfettaria a carico dei rinunciatari (Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 12/10/2020).

#### **ART. 5 – SUBAPPALTO**

1. E' fatto divieto di subappaltare anche parzialmente i servizi oggetto del presente capitolato.

#### **ART. 6 – REFERENTE**

1. L'aggiudicatario al fine di favorire un ordinato coordinamento dell'attività, dovrà comunicare al Settore Servizi alla Persona del Comune di Tresignana, all'inizio della gestione, il nominativo della persona, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale per quanto attiene gli aspetti amministrativi e gestionali, impegnandosi altresì a comunicarne le eventuali variazioni.

2. Il gestore si impegna a comunicare entro 10 giorni al Comune le eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto o delle cariche associative, nonché si impegna a comunicare, entro 24 ore, la modifica del Referente.

#### **ART. 7 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Fermo restando quanto già indicato al precedente art. 4, la gestione del servizio include le seguenti modalità e prescrizioni:

- a) gli animali ricoverati presso la struttura di proprietà dell'appaltatore, dovranno essere accuditi in modo da garantirne la salute ed il benessere, assicurando il vitto, la pulizia e le cure a ciascuno di essi, tenendo separati i cuccioli senza madri e le madri con eventuali cucciolate, nonché animali morsicatori o pericolosi; dovranno inoltre essere previste, ove necessario, un'alimentazione differenziata, l'assunzione di particolari tecnologie al fine di salvaguardare la salute degli animali, previa consultazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda USL, nonché il controllo da parte di un veterinario (almeno due giorni alla settimana) per assicurare la necessaria assistenza agli animali ospitati.
- b) dovrà essere sempre consentito libero accesso al canile ove i cani vengono custoditi, al personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e del Comune, per consentire tutte le verifiche di istituto;
- c) per ogni cane catturato e ricoverato, il cui ingresso dovrà comunque risultare autorizzato dal competente Ufficio Comunale, si dovrà osservare la seguente procedura:
  - 1) nel caso in cui sia stato accertato lo stato di randagismo, compilazione di una apposita "Scheda di Ingresso o Cattura" predisposta dal gestore, che ne trasmetterà una copia al Comune ed una seconda copia la conserverà agli atti;
  - 2) nel caso di ingresso di un cane a fronte di rinuncia da parte del proprietario, l'ingresso stesso dovrà obbligatoriamente essere autorizzato preventivamente dal competente Ufficio Comunale. Anche in questo caso, dovrà essere compilata una apposita

"Scheda di Ingresso" predisposta dal gestore, che ne trasmetterà una copia al Comune ed una seconda copia la conserverà agli atti.

Nella "Scheda di Ingresso o Cattura", dovranno essere riportati i seguenti dati identificativi del cane: foto dell'animale, codice anagrafico, nome del cane, razza, taglia, sesso, età, colore, tipo di pelo, data d'ingresso, data d'uscita e motivazione in base alla quale l'animale è stato ricoverato presso le strutture del canile.

I cani ricoverati presso il canile, dovranno comparire nell'apposito "Registro di Entrata/Uscita" dei cani presenti presso il canile stesso. Il "Registro di Entrata/Uscita" dovrà essere aggiornato quotidianamente e riportare senza cancellazioni e/o abrasioni i seguenti dati riferiti ad ogni cane ospitato presso le strutture del canile: numero progressivo, data di ingresso, data di uscita, codice anagrafico, nome del cane, razza, sesso, colore e l'eventuale avvenuta sterilizzazione se trattasi di soggetto femmina.

Tutta la suddetta documentazione inerente la gestione del canile, dovrà essere conservata presso l'ufficio, istituito all'interno della struttura, con facoltà di controllo da parte dell'amministrazione comunale e dei preposti organi di vigilanza. Il gestore, ad ogni presentazione della fattura/nota mensile per il pagamento dei corrispettivi, dovrà anche consegnare una distinta dei cani di competenza del Comune di Tresignana, registrati nel "Registro di Entrata/Uscita" del canile.

Le "schede di ingresso" ed il "registro di entrata/uscita", dovranno essere redatti in modo da consentire di verificare la immediata rispondenza dello stesso animale in entrambi.

- d) gli eventuali eventi eccezionali che riguardino gli animali ricoverati, devono essere comunicati urgentemente al preposto Ufficio Comunale, entro le 24 ore successive all'evento stesso.

## **ART. 8 - ADOZIONE DEGLI ANIMALI**

1. Il gestore del Centro è autorizzato a cedere in adozione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché da altre modalità che verranno eventualmente individuate e comunicate dall'Amministrazione Comunale, i cani ricoverati nel canile, compilando alla loro uscita l'apposita "Scheda di adozione" del cane, predisposta ai sensi del Decreto Ministero della Sanità del 14.10.1996 e della quale una copia dovrà essere consegnata ai preposti Uffici del Comune. L'appaltatore, in collaborazione con le associazioni animaliste, si impegna a promuovere l'affidamento dei cani con iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, autonome e programmate di concerto con i preposti Servizi dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 9 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GESTIONE**

1. Il gestore dovrà predisporre ed inviare al preposto Servizio Comunale, ogni tre mesi, una Relazione sulle modalità di espletamento delle attività del servizio. Detta Relazione dovrà fornire un giusto rendiconto delle attività svolte, mettendo in evidenza il numero di animali entrati e quelli usciti nel corso del periodo. Analogamente, alla fine di ciascun anno, dovrà essere redatta una Relazione sull'intero anno di gestione.

## **ART. 10 – COMPENSI**

1. Il Comune di Tresignana liquiderà e pagherà al gestore del servizio mensilmente e posticipatamente, i corrispettivi dovuti, calcolati in base al numero degli spazi di ricovero ad esso riservati, oltre alle presenze giornaliere degli animali ospitati nella struttura di proprietà dell'appaltatore, secondo le quote giornaliere per cane, oltre IVA se dovuta, dietro presentazione di regolare fattura mensile e nota riepilogativa delle presenze degli animali ospitati; i corrispettivi saranno erogati sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite

fermo restando i limiti di cui all'art.3 - IMPORTO DELL'APPALTO.

2. Il pagamento avverrà entro trenta giorni e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della fattura o nota. Nel caso di errori od inesattezze contenuti nella fattura/nota, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura/nota corretta.

3. Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 207/2010.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, che disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell'ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti/acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. Il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta aggiudicataria, così come identificata nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione.

6. Il prezzo dell'appalto è immodificabile

#### **ART. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

1. Il concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm., ed a fornire al Comune di Tresignana ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o società Poste Italiane s.p.a. , ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto , nonché negli stessi termini, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante il codice identificativo di gara, fatto salvo, quanto previsto all'art. 3 – comma 3 - della citata legge.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 – bis Legge 136/2010 e ss.mm).

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, restano sempre valide le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.

#### **ART. 12 – RISERVE**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 Codice civile, fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta.

#### **ART. 13 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

1. Il gestore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale dipendente e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa. Il gestore ha l'obbligo di osservare nei confronti del proprio personale dipendente a qualsiasi titolo le norme e le prescrizioni di

legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i contributi e le quote di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a provvedere per lo stesso personale all'assicurazione agli effetti assistenziali e per gli infortuni sul lavoro, e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

2. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto nelle ipotesi normativamente contemplate.

#### **ART. 14 – ASSICURAZIONE**

1. Il gestore ha l'obbligo di contrarre polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni prodotti a persone o cose, dagli animali dalla stessa custoditi, con un massimale di € 2.000.000,00 e che preveda che l'Istituto assicurativo provveda alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno.

2. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

#### **ART. 15 - CONTROLLO E PENALITÀ**

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buono stato di mantenimento degli animali ricoverati. Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente disciplinare, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della legge 241/90 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 giorni. Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata una penale di € 5.000,00, ovvero, qualora ne ricorressero i presupposti, si darà corso alla procedura di cui al successivo art. 16.

#### **ART. 16 - RISOLUZIONE CONTRATTO**

1. A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell'esecuzione del servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione delle prescrizioni del presente disciplinare, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili al gestore, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione, a norma della legge n. 241/90, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di gestione, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni, e di provvedere quindi all'assegnazione del servizio al secondo classificato risultante dalla graduatoria della gara.

#### **ART. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE**

##### **Garanzia provvisoria**

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) non si richiede la garanzia provvisoria.

##### **Garanzia definitiva**

2. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il gestore sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale secondo l'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

3. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio delle cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna

con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta del Comune, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del c.c.;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

4. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal gestore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: il Comune, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

6. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 18 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA**

1. Successivamente all'aggiudicazione, previa verifica dei requisiti richiesti in sede di gara, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, attraverso il sistema SATER INTERCENT-ER ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.

2. In pendenza di stipulazione del contratto, la ditta dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale.

#### **ART. 19 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE**

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione ecc.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) il Comune di Tresignana, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento europeo n. 679/2016), e saranno trattati al solo fine di permettere l'attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

#### **ART. 21 - RISERVATEZZA**

Il responsabile del procedimento e i dipendenti dell'ente locale sono vincolati al segreto d'ufficio a norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Di conseguenza, i documenti, i dati e le informazioni, forniti dal soggetto richiedente in pendenza del presente procedimento amministrativo, non potranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate a terzi non aventi diritto o divulgate, né utilizzate per finalità diverse da quelle proprie dell'istruttoria, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina normativa in materia di diritto d'accesso.

## **ART. 22 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2°, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

2. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

3. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

## **ART. 23 - ELEZIONE DOMICILIO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE**

1. La Ditta Appaltatrice, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve nel contratto stesso eleggere il suo domicilio nel territorio del Comune di Tresignana o, previ accordi con la Stazione Appaltante, in altro Comune della Provincia di Ferrara, in appositi locali provvisti di telefono, telefax e posta elettronica.

## **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto che dovesse insorgere tra le parti viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Ferrara, con rinuncia espressa di qualsiasi altro.

## **ART. 25 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

1. Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 l'impresa aggiudicatrice dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tresignana, approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 9 del 28/01/2019 consapevole che la violazione, ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, è causa di risoluzione del contratto.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, le parti, coinvolte nel presente atto, dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra di esse.

## **ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale.

2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano:

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ove applicabile o nei casi espressamente richiamati;
- L. 241/1990 e s.m.i.;
- norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24 in quanto applicabili;
- norme del Codice Civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

3. Il gestore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma;
4. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione dell'offerta.